



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Ricordiamo che per beneficiare delle definizione è necessario presentare l'istanza

ENTRO IL 2 MAGGIO 2017

Con la delibera del Consiglio Comunale n.1 del 30 gennaio 2016, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016.

Per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento relative a tutte le entrate comunali notificate negli anni dal 2000 al 2016, occorre versare le somme dovute a titolo di capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese di notifica dell'ingiunzione e le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini della definizione si presenta al concessionario per la riscossione l'istanza entro il 2 maggio 2017. La modulistica si può reperire presso gli sportelli della SO.G.E.T. SpA o sul sito della stessa Società (servizio disponibile a breve) (www.sogetspa.it). Nella stessa devono essere indicati il cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (massimo di cinque rate).

Il concessionario per la riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento. In caso di accoglimento la SO.G.E.T. SpA comunicherà entro il 30 giugno 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo i seguenti criteri:

- a) versamento unico entro il mese di luglio 2017, per importi sino a cento euro;
- b) **versamento in due rate** di pari importo entro i mesi di luglio 2017 e novembre 2017, <u>per importi superiori</u> a cento euro ed inferiori a trecento euro;
- c) **versamento in tre rate** di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di febbraio 2018, <u>per importi superiori a trecento euro ed inferiori a cinquecento euro</u>;
- d) **versamento in quattro rate** di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018 e aprile 2018, per importi superiori a cinquecento euro ed inferiori a duemila euro;
- e) **versamento in cinque rate** di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018, giugno 2018 e settembre 2018, <u>per importi superiori a duemila euro</u>.

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche per coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario per la riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Regolamento presente sul sito istituzionale del Comune.

SPORTELLO AL CITTADINO		SPORTELLO RISERVATO
MARTEDI' e VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00	GIOVEDI' pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30	In alternativa, ai Professionisti, Consulenti e CAF è attivo uno SPORTELLO RISERVATO x appuntamento 099.8858352/351 email: tributi@comunedimassafra.it